

**BREVE VADEMECUM SUL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI “RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” DEL 8.3.2020.**

In attesa di ulteriori precisazioni sulle misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 (DPCM), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi **già in vigore** da tale data, di seguito alcuni brevi e schematici chiarimenti relativi alle PRINCIPALI PRESCRIZIONI IN VIGORE FINO AL 3 APRILE 2020 e previste nell’ambito della c.d. “zona arancione”, composta dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

1.= SPOSTAMENTI IN ENTRATA ED IN USCITA DAI TERRITORI DELLA ZONA ARANCIONE E ALL’INTERNO DEI MEDESIMI TERRITORI.

E’ prevista una *mobilità ridotta*, in quanto è possibile spostarsi in entrata ed in uscita all’interno della zona arancione nonché tra i territori che la compongono, in presenza:

- *di comprovate esigenze lavorative;*
- *situazioni di necessità* (ad esempio è possibile recarsi all’ospedale);
- *per motivi di salute* (da provare con certificato medico).

Conseguentemente è consentito alle persone fisiche di raggiungere il luogo di lavoro indipendentemente dalla zona di provenienza.

Per *comprovare la necessità di spostamento per le “esigenze lavorative”* si suggerisce ad esempio:

- ✓ agli *amministratori* ed ai *titolari di imprese*, di portare con se una visura camerale aggiornata compravente la sede dell’impresa rientrante nella zona arancione;
- ✓ ai *lavoratori dipendenti e collaboratori*, di portare con se una copia dell’ultima busta paga o, in alternativa, di munirsi di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro nella quale è indicata la sede di lavoro nonché la dichiarazione che lo spostamento del lavoratore è giustificato da esigenze di tipo lavorativo;
- ✓ ai *lavoratori autonomi*, documentazione idonea a dimostrare che il luogo di lavoro (ad esempio lo studio professionale) si trova all’interno della zona arancione.

➤ Il Ministero dell’Interno ha chiarito che gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la

compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. *In via prudenziale* si allega il fac simile di modulo di autocertificazione.

In ogni caso, ai datori di lavoro pubblici e privati:

- di promuovere il lavoro agile (ad esempio il c.d. “*smart working*”), compatibilmente con le esigenze di servizio,
- e *in alternativa di favorire* l'utilizzo di periodi di ferie e di congedo ordinario, oltre a limitare il contatto con il pubblico e gli assembramenti nei locali aziendali (area ristoro, ecc...).

- Il DPCM si applica alle sole persone fisiche. Quindi è **esclusa ogni applicabilità** della misura al transito e trasporto MERCI ed a tutta la FILIERA PRODUTTIVA da e per le zone indicate.

2.= CHI NON PUO' SPOSTARSI IN ENTRATA ED IN USCITA DAI TERRITORI DELLA ZONA ARANCIONE.

- *divieto assoluto* per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o positivi al virus, ai quali è imposto di rimanere presso la propria abitazione o domicilio;
- ai soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C è *fortemente consigliato* di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali.

3.= ATTIVITA' COMMERCIALI.

- BAR E RISTORANTI: sono **consentite** le attività di bar e ristorazione **dalle ore 6.00 alle ore 18.00**, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni necessarie a garantire la *distanza di almeno un metro tra le persone*. In caso di **violazione** è prevista la **sospensione dell'attività commerciale**.
- ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE DA BAR E RISTORAZIONE: sono **consentite senza la limitazione di orario di cui ai bar e ristoranti** purchè il gestore garantisca modalità di accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali pubblici e comunque idonee a garantire la *distanza di almeno un metro tra le persone*. In caso di **violazione** è prevista la **sospensione dell'attività commerciale**.
- ATTIVITÀ DI ASPORTO DI CIBO E BEVANDE NONCHÉ DI CONSEGNA A DOMICILIO.
Il DPCM **non** contiene specifiche indicazioni per tali attività. Se si tratta di *attività artigianali di asporto cibi*, esclusa la possibilità di consumare in loco, si ritiene che possa

essere esercitata senza le limitazioni previste per i bar e ristoranti (quindi apertura anche dopo le 18.00).

In ogni caso, in via prudenziale, si suggerisce di attendere le indicazioni che saranno emanate dai vari Prefetti.

4.= PRESCRIZIONI IN TEMA DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (COMPRESI CENTRI COMMERCIALI).

Si ricorda che in base alla alla L.R. Veneto n. 50/2012, sono considerate:

> media struttura di vendita, l'esercizio commerciale singolo o aggregato in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;

> grande struttura di vendita, l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati.

➤ COSA PREVEDE IL DPCM PER TALI STRUTTURE?

- la chiusura nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica);

- l'apertura nei giorni feriali, fermo l'obbligo per il gestore di garantire la distanza di almeno un metro tra le persone, pena la sospensione dell'attività.

➤ COSA PREVEDE IL DPCM PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E DEI MERCATI?

Le stesse prescrizioni previste per le medie e grandi strutture di vendita.

➤ COSA PREVEDE IL DPCM PER LE FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?

Non è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, ma rimane l'obbligo in capo al gestore di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone, pena la sospensione dell'attività.

5.= LUOGHI ED ATTIVITA' CHE DOVRANNO RIMANERE CHIUSI.

- impianti presenti nei comprensori sciistici: chiusi.
- musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali: chiusi.
- cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati: chiusi.
- manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico privato, ivi compresi quelli di carattere sportivo, culturale, ludico, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico: sospese.
- cerimonie civili e religiose (quindi anche i matrimoni), compresi i funerali: sospese.

- luoghi di culto, aperti a condizione dell'osservanza delle prescrizioni in tema di distanza di un metro tra le persone e volte ad evitare assembramenti.
- attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi: sospese. L'unica eccezione è rappresentata dai centri termali per i quali è consentita l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
- scuole ed università: chiuse.

6.= ATTIVITA' SPORTIVE. PRESCRIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' SPORTIVE.

X E' prevista la sospensione di tutti gli **eventi e competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, **in luoghi pubblici e privati**.

- ✓ E' consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di *impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico*.

In questi casi – ossia quelli ove è consentito lo svolgimento dell'attività sportiva – le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del COVID – 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano.
